This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

3 2044 103 263 091

205
1

205
1

91
2637
5364
3072
409

MOVIMENTO GIURIDICO

IN ITALIA E NEL BELGIO

sul Diritto internazionale privato

DELL'AVVOCATO

PIETRO ESPERSON

Professore di Diritto internazionale nella R. Università di Pavia.

205
1

205
1

3072

MOVIMENTO GIURIDICO

IN ITALIA E NEL BELGIO

sul Dirittto internazionale privato

DELL'AVVOCATO

PIETRO ESPERSON

Professore di Diritto internazionale nella R. Università di Pavia.

FIRENZE,
STABILIMENTO CIVELLI
Via Panicale, 39

1870.

Estratto dal Giornale *Cesare Beccaria.*

I.

Le barriere che un dì separavano le une dalle altre genti vanno di continuo sparendo, per cui i popoli non più si considerano come nemici aventi contrari interessi, bensì tendano ad affratellarsi ed a stringersi ognor più con legami vicendevoli. Per tal guisa, non ostante che il genere umano trovisi diviso in diverse politiche società diversamente atteggiate viene riguardato come una sola e grande famiglia, i cui membri, stretti dalla legge della solidarietà, insieme cooperano per raggiungere il proprio perfezionemento, sia nell' ordine intellettuale, sia nell' ordine morale, sia nell' ordine economico.

Ma quantunque nè diversità di lingua, nè monti, nè mari frapposti non impediscano alle diverse nazioni di stringersi in alleanza pacifica di idee e d' interessi, tuttavia non vediamo dappertutto leggi uniformi per regolare i rapporti pei quali l' uomo va sottoposto all' impero della legge, che concerne la sua persona, i suoi beni ed i suoi atti. Ciascun popolo ha quella legislazione che più si attaglia alla sua indole, e ne porta, a dir così, l' impronta nelle sue disposizioni, pigliando una fisionomia particolare che la distingue dalle legislazioni degli altri popoli.

Ecco il perchè delle ardue ed intricate questioni che continuamente sorgono nella vita civile internazionale, tendenti a conoscere quale fra diverse disposizioni legislative fra cui nasce conflitto debba aver la prevalenza. Di qua l'origine del Diritto internazionale privato, il quale appunto ha per oggetto di stabilire le norme mercè cui si possano risolvere quelle questioni.

II.

Se la scienza, per quanto è del Diritto internazionale pubblico, potè già proclamare dei principii che sono quasi universalmente riconosciuti, non ha però potuto fare altrettanto per quant' è del Diritto internazionale privato.

L'antica scuola credette di aver ritrovato il criterio per risolvere i conflitti di legislazioni nella nota distinzione degli *Statuti* in personali e reali. Ma oramai codesta dottrina è universalmente riguardata come difettante di fondamento razionale, perocchè non fornisce un principio supremo ed unico, attenendosi al quale i Magistrati abbiano una norma costante per definire le molteplici ed importantissime questioni di Diritto internazionale privato.

Ma se si è d' accordo nel rigettare il criterio basato sulla distinzione degli Statuti, convengono forse gli scrittori nel determinare quello da sostituirsi?

III.

La nostra Italia, ove il Diritto internazionale privato ha per così dire avuto la nascita, perocchè in essa ebbero principio gli studi che gli prepararono la via, e vi si sviluppò di preferenza come una produzione naturale di un suolo sì lungo tempo sminuzzato, contribuì anche a farne progredire gli studi (1). Le dottrine di Bartolo e di Baldo contenevano un germe fecondo destinato a svilupparsi in un' epoca più lontana. Fu nel 1837 che l' egregio nostro connazionale, Niccola Rocco, pubblicava pel primo un trattato completo di Diritto civile internazionale, che servì poi di modello a molti autori che dopo di lui si occuparono di tale importantissimo ramo della scienza giuridica.

---

(1) Non solo del Diritto internazionale privato, ma pur anco del Diritto internazionale pubblico si può affermare che abbia avuto la nascita in Italia. Non furono le opere di Pierino Bello d' Alba e di Alberico Gentile della Marca di Ancona che servirono di guida nel celebre libro *De jure belli et pacis* al Grozio, che per avere pel primo fondato un sistema, od una scuola, prese il nome di padre della scienza?

Ben disse pertanto il chiarissimo professore di Diritto internazionale nell' Università di Modena, l' avv. Augusto Pierantoni, nel suo libro che

Il Rocco però, siccome prese per base del suo sistema l'antica teoria degli *Statuti*, ne fece un'applicazione troppo assoluta. Egli unicamente per gli *Statuti* personali ammise che potessero spiegare efficacia in estero territorio, la quale efficacia la fece derivare dal Diritto necessario delle genti. Ma per gli *Statuti* reali fu inflessibile, sostenendo in tutta la sua estensione il principio che la loro efficacia va ristretta ai confini territoriali del legislatore; dovere perciò gli stranieri essere assolutamente sottoposti pei beni immobili posseduti in uno Stato alle leggi ivi vigenti.

IV.

Fu nelle scuole italiane che all'antica tradizione degli *Statuti* personali e reali si sostituì una nuova teoria razionale non solo, ma altresì più conforme alle massime della moderna civiltà. E codesta teoria, per opera dell'insigne professore che pel primo l'enunciava dalla cattedra, fu sanzionata dalla legislazione italiana, la quale in tal modo ebbe ad abbandonare il sistema comunemente ammesso dalle legislazioni de' diversi Stati, che mentre non risponde ai postulati della scienza, è pur anco nella sua attuazione, fonte perenne di grandissimi primi inconvenienti.

V.

A mettere in sodo la nuova teoria inaugurata dal legislatore italiano, e risolvere in conformità di essa le prin-

---

rese recentemente di pubblica ragione — *Storia degli studi del Diritto internazionale in Italia* — essere stato il nostro paese la cuna della scienza di codesto Diritto.

Atteso l'indole del presente lavoro non posso fare di quel libro una dettagliata rivista. Mi contenterò di dire che ciò che fece il Wheaton per la storia de' progressi del Diritto delle genti in Europa ed in America, volle farlo il Pierantoni per la storia degli studi di quest'importantissimo ramo della scienza giuridica in Italia. Egli con una grande erudizione e con chiarezza di metodo fa un cenno di quanti in Italia dall'epoca della riforma, dalla quale si può dire che dati l'origine della scienza del Diritto internazionale, fino ai giorni nostri, si occuparono ad illustrarla.

« Lo intento principale delle mie fatiche, dice l'egregio scrittore, è di » rinvigorire l'amore di queste discipline nelle quali non crederei arduo » per i nostri giovani, dal che essi il vogliano, di riacquistare il rinascente » primato, e smentire la persuasione funesta che molti appalesano dicendo » che noi siam buoni da nulla e che tutto dobbiamo apprendere dagli » stranieri ». (*Prefazione*, pag. x).

cipali questioni che tuttodi insorgono nella vita civile internazionale, e le quali si rendono sempre più frequenti per gli accresciuti mezzi di comunicazione fra i diversi popoli, io resi di pubblica ragione nello scorso anno un libro, avente per titolo: *Il principio di nazionalità applicato alle relazioni civili internazionali, e riscontro di esso colle norme di diritto internazionale privato sancite dalla legislazione del Regno d'Italia* (1).

In codesto libro io dimostrai come l'Italia, che consacrò la divina idea della umana fratellanza con largamente riconoscere la personalità dello straniero, attribuendogli senz'alcuna condizione il pieno godimento de' diritti civili, tributò eziandio un solenne omaggio al principio di nazionalità, donde ebbe origine la sua esistenza politica, e pel cui completo trionfo ha sostenuto e continuamente sostiene nobili ed eroici sagrifizi.

Ed invero, fu allo straniero riconosciuto il diritto di invocare presso i nostri magistrati le leggi della sua nazione, non solo per quanto concerne lo Stato, la capacità personale ed i rapporti di famiglia, ma altresì per quanto si riferisce ai di lui beni, sieno mobili oppure immobili. Però le leggi da lui invocate non devono per nulla offendere il nostro Diritto pubblico, non devono cioè esser tali che applicandole si venga a derogare alle leggi del Regno riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico od il buon costume (2). Codesto limite all'efficacia delle leggi straniere sarebbe una conseguenza dello stesso principio di nazionalità. È vero infatti che non si può contrastare il diritto di costituire quell'aggregazione politica a cui naturalmente tendono per comunanza di affetti, d'interessi e di volontà, e dopo che l'hanno costituita quello di non essere governati se non dalle leggi che da lei emanano, siccome le più attagliate alle loro condizioni speciali. Ma non è men vero che ogni nazione ha essa pure eguale

---

(1) Di questo libro parlarono già varii giornali e diverse Riviste nazionali e straniere (vedansi *Gazzetta dei tribunali di Genova*, n° 26, 4 luglio 1868; *Eco dei tribunali di Venezia*, n° 1972, 1° settembre; *Diritto*, n° 249, 9 settembre; *Politecnico*, Serie V, vol. VI, fasc. IV, ottobre; la *Legge*, n° 88, 1° novembre; *Opinione*, n° 315, 18 novembre; *Monitore dei tribunali di Milano*, n° 30-31, agosto; *Revue historique de droit français et étranger*, Paris, tome XV, 1869; *Revue de droit international et de legislation comparée*, Grand, 1° année, 1869, n° 111.)

(2) Art. 6-12, *Disposiz. prelim.* Codice civile.

diritto di valersi de' mezzi che reputa indispensabili alla propria esistenza ed alla propria conservazione. Ora, fra i mezzi che mirano a sì fatto intento, non occupano il primissimo posto le leggi appartenenti al Diritto pubblico, inquantochè sono esse rivolte alla conservazione dell'organismo sociale?

VI.

Se la legislazione italiana riconobbe nello straniero il diritto d'invocare le leggi della sua nazione, anche per quanto concerne i beni mobili ed immobili da lui posseduti, è chiaro, come già si disse, di aver essa abbandonato l'antica dottrina degli *Statuti*, o leggi personali e reali. Secondo codesta dottrina le leggi reali non potrebbero giammai spiegare efficacia in estero territorio, perocchè si crede che in forza della sovranità territoriale non possano sui beni immobili posti nel territorio di uno Stato imperare altre leggi fuorchè da lui emanate.

Gli è vero che la legislazione italiana sembrerebbe a prima vista che abbia voluto adottare siffatta dottrina; e tale sarebbe pure la credenza di molti, i quali ritengono che codesta legislazione abbia quasi nulla innovato. Infatti fu stabilito che lo Stato, la capacità personale ed i rapporti di famiglia sieno regolati dalla legge della propria nazione (art. 6, *disposiz. prelim. del Cod. civ.*); vale a dire, si sancì il principio della efficacia dello Statuto personale in estero territorio. Ma fu inoltre disposto essere i beni mobili regolati dalla legge della nazione del proprietario, salve le contrarie disposizioni della legge del paese in cui si trovano, e gl'immobili soggetti alle leggi del luogo dove sono situati (art. 7). Pare che per tal guisa siasi data sanzione al principio, che l'efficacia delle leggi reali concernenti i beni immobili è ristretta al territorio del legislatore, ammettendosi solo pei beni mobili perchè si considerano inerenti alla persona (*ossibus inhærent, personam sequuntur*), che siano regolati dallo statuto personale.

Se non che, come già dimostrai nel mio libro, l'art. 7 non si può prendere isolatamente, ma è d'uopo combinarlo cogli altri articoli che si riferiscono al Diritto internazio-

nale privato, per la gran regola d'interpretazione che per conoscere la volontà del legislatore devonsi combinare insieme le diverse disposizioni da lui emanate.

Or bene, una evidente deroga al principio che i beni immobili sono regolati dalla *lex rei sitæ* l'abbiamo nell' art. 8, nel quale il legislatore italiano, abbandonando gl' insegnamenti del passato, stabilì che le successioni legittime e testamentarie sieno regolate dalla legge nazionale della persona, della cui eredità si tratta, sia quanto all' ordine di succedere, sia circa la misura de' diritti successorii e l'intrinseca validità delle disposizioni, *di qualunque natura sieno i beni ed in qualunque paese si trovino.* Si volle per tal modo ripudiare la massima comunemente ricevuta — *tot hæreditates quot territoria,* — massima, la quale era una conseguenza del principio che sui beni immobili posti nel territorio di uno Stato altre leggi non possano imperare all' infuori di quelle da lui sanzionate. Reputavasi lesa la sovranità territoriale, permettendo che le leggi successorie di una nazione spiegassero efficacia sui beni immobili esistenti nel territorio di altra politica società.

VII.

Ma una limitazione implicita del principio sancito dall' art. 7 l'abbiamo pure nell' art. 6. Essendo manifesta la intima connessione fra lo stato personale ed i rapporti di famiglia, fu stabilito che anche questi sieno regolati dalla legge della propria nazione. Il Codice italiano pertanto fece una innovazione a quanto dispongono i Codici delle altre nazioni, i quali si limitano a provvedere intorno allo stato ed alla capacità delle persone, senza far menzione de' rapporti di famiglia.

Ciò posto, siccome è generica la enunciata disposizione, essa comprende tutti gli effetti derivanti dai rapporti di famiglia, vale a dire, non solo gli effetti che si riferiscono alle persone, ma pur anco quelli che concernono i loro beni, per guisa che tanto gli uni, quanto gli altri debbano esser regolati dalla medesima legge. Sarebbe certamente strano che, mentre per conoscere i rapporti personali fra marito e moglie, fra i genitori e la prole, fra il minore

ed il tutore (1) si deve consultare la loro legge nazionale, per determinare poi gli effetti che tali rapporti producono riguardo ai beni, si avesse a tener conto della *lex rei sitæ*, sebbene lo Stato da cui emana non abbia alcun interesse di pretenderne l' applicazione.

E che tale sia stata l' intenzione del legislatore italiano non si rileva in un modo evidentissimo dai verbali della Commissione di coordinazione? Fu detto dal Commissario che fece la proposta di farsi menzione nell' art. 6 dei rapporti di famiglia, proposta che fu da quella Commissione accettata, doversi tali rapporti pareggiare allo stato ed alla capacità delle persone *onde così regolare in modo uniforme i diritti di famiglia, come ad esempio il diritto di usufrutto attribuito ai genitori ecc.* (2).

Si può ora dire che sia una gratuita asserzione avere il legislatore italiano accettato, come alcuni vorrebbero, la teoria basata sulla distinzione degli *Statuti* in personali e reali? È ben reale secondo gli scrittori lo Statuto che regola il diritto di usufrutto paterno, quindi tal diritto non potrebbe esercitarsi qualora vi ostasse la *lex rei sitæ*. Tuttavia secondo il Codice italiano, siccome il diritto di usufrutto è un effetto derivante da rapporti di famiglia, soggiace alla legge nazionale del padre, anco riguardo ai beni tanto mobili, quanto immobili posseduti dal figlio in estero territorio. Ogni nazione provvede, come reputa più conveniente, agli interessi delle proprie famiglie, lasciando che agli interessi delle famiglie di estero Stato vi provveda chi di ragione.

Per lo stesso motivo le questioni concernenti la inalienabilità od alienabilità della dote, l' ipoteca competente alla moglie, al minore od all' interdetto sui beni del marito o del tutore, devono decidersi in conformità non alla *lex rei sitæ*, bensì alla legge nazionale, alla quale si ha riguardo pei rapporti puramente personali. La *lex rei sitæ* allora soltanto può spiegare efficacia, quando le sue disposizioni abbiano per iscopo di tutelare l' interesse generale del paese. Così è certo che ove la legge nazionale accordasse alle indicate persone un'ipoteca generale ed esente

---

(1) Vedi articoli 130-137, 220-227, 277-309, Cod. Civ.

(2) *Processi verbali della Commissione pel coordinamento delle disposizioni del Codice Civile.* — Torino, Stamperia Reale, 1866, pag. 633. Vedi il capo quinto, n. 23 del citato mio libro.

da iscrizione, non potrebbe tale ipoteca competere sui beni posti in territorio italiano. E ben a ragione, perocchè la nostra legislazione per motivi di alto interesse sociale, per tutelare cioè l'interesse economico del paese, costituì il sistema ipotecario sulle due basi della specialità e della pubblicità.

La disposizione pertanto dell'art. 7, pel cui tenore i beni immobili sono soggetti alla *lex rei sitæ*, non deve ricevere un'assoluta applicazione, come vorrebbero i sostenitori della teoria statutaria. Siffatta disposizione, come ampiamente dimostrai nel mio libro, è applicabile quando trattisi di regolare i beni per sè stessi indipendentemente dai loro possessori, inoltre quando si vogliano stabilire i diritti del possessore per quant'è delle azioni possessorie, della percezione dei frutti e della prescrizione acquisitiva (1).

VIII.

Il legislatore italiano adunque volle romperla col passato, abbandonando l'antica distinzione degli *Statuti* come norma fondamentale per risolvere le questioni di Diritto internazionale privato. Cotale distinzione fu da me messo in evidenza che non è in armonia coi postulati della scienza, avvegnachè, se si attribuisce allo straniero il diritto d'invocare la sua legge nazionale per lo stato, per la capacità personale e pei rapporti di famiglia, non v'ha ragione per cui non debba dirsi altrettanto pei beni da lui posseduti, poco importando che sieno mobili, oppure immobili, purchè la legge da lui invocata non trovisi in opposizione col Gius pubblico dello Stato nel cui territorio si trovano situati. In altri termini, la *lex rei sitæ* deve spiegare efficacia riguardo ai beni degli stranieri, alloraquando tenda a tutelare l'interesse generale dello Stato. Ma dove le sue disposizioni abbiano tutt'altro scopo, sieno, cioè, dirette unicamente a regolare rapporti di famiglia, oppure rapporti individuali aventi origine da obbligazioni, o da altri atti della vita civile, non possono applicarsi che ai beni de'cittadini. Come si lede il principio di nazionalità

---

(1) Vedi capo quinto n. 25.

sottoponendo gli stranieri alle leggi concernenti le persone, così si verrebbe pur a ledere lo stesso principio applicando ai loro beni leggi, le quali non emanando dal patrio legislatore non sono ad essi adattate. Si avvantaggerebbe poi una nazione tenendo tale linea di condotta? No, certamente, pel nessun interesse che ha d' ingerirsi in affari che non la riguardano (1).

IX.

Sono ora ben lieto di constatare che l' esposta teoria sostituita nelle scuole italiane all'antica dottrina statutaria, ed alla quale fu data la sanzione dal legislatore italiano, è al presente propugnata da chiarissimi scrittori stranieri. Il dotto professore dell' Università di Gand, Laurent, autore di celebri opere, e fra le altre di quella avente per titolo: *Etudes sur l'histoire de l'humanité* scrisse non ha guari una dissertazione che farà parte di un trattato di Diritto civile, ma che fu già in parte pubblicata nello scorso mese di aprile nella *Revue de droit international et de législation comparée* (2).

Egli anzi tutto espone i principii generali in materia di *Statuti* personali e reali secondo il Diritto francese. L'articolo 3 del Codice Napoleone sottomette gli stranieri alla legge francese per due specie di leggi. Primieramente imperano su di essi, come sui cittadini le leggi di polizia e di sicurezza (3). La nazionalità nulla ha di comune coi delitti: tostochè l'ordine pubblico è leso, deve la legge penale ricevere la sua applicazione, senza che si debba indagare a qual nazione appartenga il delinquente.

L' art. 3 stabilisce pure che gli stranieri, residenti o non in Francia, sieno soggetti alle leggi francesi per quanto concerne gl' immobili che essi vi possiedono; vale a dire, sanci il principio che le leggi *reali* ricevano la loro applicazione a tutti quelli che possiedono immobili situati in Francia, sieno essi francesi, oppure stranieri.

---

(1) Capo quinto n. 23.

(2) 1re *Année* 1869, n° 11.

(3) L'art. 11 delle *Disposiz. prelim.* del cod. civ. it. è così concepito: « Le leggi penali e di polizia e di sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio del Regno. »

Ma perchè, dice il Laurent, la legge della situazione avrà la prevalenza sulla legge della persona? Portalis invoca la sovranità territoriale. L'insieme degli immobili forma il territorio pubblico di un popolo; è d'uopo quindi che sieno regolati esclusivamente dalle leggi di questo popolo, anche quando una parte degli immobili sia posseduta da stranieri. In una parola, secondo il Portalis, la realtà delle leggi è una emanazione della sovranità: i particolari che possiedono immobili non possono opporre al legislatore la loro qualità di stranieri, e dimandare che i loro beni sieno sottomessi alla loro legge personale, perocchè tutti questi beni riuniti formano il territorio pubblico di uno Stato, e, relativamente alle nazioni straniere, codesto territorio deve tutto esser governato dal Sovrano, ossia dallo Stato.

Noi esponiamo, soggiunge il professor di Gand, le ragioni del principio formulato dall' art. 3, come le spiegò Portalis, senza intendere di approvarle: più lungi ci ritorneremo. Vi sono adunque *leggi reali*, come v'hanno *leggi personali;* esse hanno un carattere tutto differente. Quelle che reggono la persona sono sempre le stesse: non cangiano secondo che la persona abiti tal paese o tal altro, la seguono dopo la nascita fino alla morte, ovunque essa risieda. All'incontro le leggi reali variano secondo i luoghi ove i beni sono situati; colui che possiede beni in tre o quattro paesi differenti sarà sottomesso quanto a questi beni a tre o quattro leggi differenti. Codesta opposizione fra le leggi reali e la legge personale è la sorgente delle difficoltà talvolta inestricabili che presenta siffatta materia. Un francese è governato dalla legge francese pel suo stato e capacità, lo è dalla legge belga, dalla legge inglese, dalla legge spagnuola pei beni che possiede in Belgio, in Inghilterra, in Ispagna. Ma la persona ha un legame intimo coi beni; quando, in un fatto giuridico, la persona e i beni sono in causa, qual legge dovrà applicarsi? La legge personale o la legge reale? Prima di rispondere a siffatta questione, dice il Laurent esser d'uopo completare l'esposizione dei principii stabiliti dal codice francese circa gli stranieri.

X.

L'articolo 3 parla delle leggi a cui gli stranieri sono sottomessi, ma nulla dice de' diritti di cui godono. Siffatte due questioni sono connesse e tuttavia distintissime. L'articolo 11 stabilisce il principio che lo straniero gode in Francia de' medesimi diritti civili, che sono o saranno accordati ai Francesi dai trattati della nazione a cui codesto straniero appartiene. Nel sistema del codice v'hanno adunque diritti civili di cui lo straniero non ha il godimento, dovendosi aver riguardo alla reciprocità.

V'ha un legame, soggiunge il Laurent, tra il principio che regola i diritti civili di cui lo straniero gode, ed il principio della legge personale o reale regolatrice dei diritti che egli esercita. Infatti prima di occuparsi della legge che regola l'esercizio di un diritto, è d'uopo vedere se questo diritto esista. Se vi sono diritti da cui lo straniero è escluso, è inutile di ricercare da qual legge questi diritti sieno regolati, se dalla legge francese, oppure dalla legge straniera; diciamo meglio, la questione non potrebbe nemmeno esser sollevata. Così, supponiamo che lo straniero non abbia ipoteca legale in Francia, a qual prò esaminare se la legge che stabilisce l'ipoteca sia personale, oppure reale? Se come ne' tempi primitivi di Roma, lo straniero fosse senza diritti, la questione della realtà o della personalità delle leggi non potrebbe nemmeno sorgere.

Codeste considerazioni non possono certamente esser messe innanzi a riguardo del codice civile italiano. Il nostro legislatore, come già si disse, consacrò la divina idea della umana fratellanza, con largamente riconoscere la personalità dello straniero, attribuendogli senz'alcuna condizione il pieno godimento de'diritti civili (1). Ad eccezione pertanto de' diritti politici, non ve ne sono altri da cui in Italia sia lo straniero escluso, ed egli può esercitarli in conformità alle leggi della sua nazione, purchè queste leggi non siene lesive del nostro gius pubblico.

---

(1) Art. 3, Cod. civ.

XI.

Prosegue il Laurent a dire che v' ha ancora un principio in questa materia che è comune agli stranieri ed ai Francesi. È un vecchio adagio che, le forme di un atto sono determinate dalle leggi del paese ove l'atto si passò. Il libro preliminare redatto dagli autori del Codice civile l'avea ammesso (1), ed era stato altresì consacrato dal progetto del Codice sottoposto al Corpo legislativo. Tuttavia quell' adagio non fu ammesso nel Codice. Il Tribunato fece delle obbiezioni che erano però pochissimo fondate. Egli disse che la massima *locus regit actum* non fu mai contestata, ma la redazione del progetto poteva esser migliore. Codesta massima soffre delle eccezioni: per meglio dire, vi sono delle forme alle quali essa non si applica. Convaliderà, chiedeva il Tribunato, l'atto di matrimonio che un minore anderà a fare senza il consenso di suo padre nei paesi italici governati dal Concilio di Trento? No, certamente, rispondeva Portalis, e per una ragione semplicissima, cioè, che il consenso non è una forma, bensì una condizione delle nozze; sarà la forma colla quale il consenso è dato che dovrà esser regolata dalla legge del paese in cui il matrimonio si celebra: ma quanto alle condizioni richieste per la validità delle nozze, come il consenso, siccome si riferiscono allo stato delle persone, sono regolate dalla legge personale. La risposta era decisiva; nullameno nell' ultimo progetto sottoposto al Corpo legislativo l'articolo fu tolto. Vorrà forse dire che l' adagio non sia stato ricevuto nel Diritto francese? Lo stesso Tribunato confessava che era una massima incontestata, e il Codice la consacrò in molte disposizioni (Articoli 47, 170, 999) (2).

Il legislatore italiano si allontanò su questo punto dal sistema del Codice francese. Fu infatti consacrata testualmente la massima *locus regit actum*, essendosi stabilito che le forme estrinseche degli atti tra vivi e di ultima volontà sono determinate dalla legge del luogo in cui sono fatti. Tuttavia quella regola fu resa facoltativa e non obbliga-

(1) Tit. IV, art. 6 « *La forme des actes est réglée par la loi du lieu dans lequel ils sont faits ou passés* ».

(2) Merlin, *Répertoire, au mot Loi* § pos. 7 et 8.

toria, dappoichè la ragione principale su cui essa è basata va riposta nella impossibilità di osservare in paese estero le formalità vigenti in patria; quindi se vi ha la possibilità di osservarle, per qual motivo rendere obbligatoria l'osservanza di quelle richieste nel paese ove l'atto si redige? Però il Codice italiano allora soltanto lascia in facoltà de' disponenti o de' contraenti di seguire le forme della loro legge nazionale, quando questa sia comune a tutte le parti (1), quando cioè tutte le parti appartengano ad una medesima nazione.

XII.

Venendo nuovamente ai principii stabiliti dal Codice francese sulle leggi da applicarsi agli stranieri, il Laurent afferma che i medesimi sono ben lungi dall'esser completi. Qual'è la legge regolatrice dello stato e della capacità dello straniero? È la legge francese o la straniera? Il Codice non lo dice. Qual'è la legge che regola i beni mobili che lo straniero possiede in Francia? Il Codice non dà una risposta diretta a questa questione; onde una grande diversità di opinioni fra gli autori e fra la giurisprudenza.

XIII.

Neppure codesto rimprovero può esser fatto al Legislatore italiano, imperocchè, mentre l'articolo 3 del Codice Napoleone si limita ad ammettere solo pei Francesi lontani dalla patria l'efficacia delle leggi personali, il nostro Codice invece (art. 6), per togliere ogni dubbio, adoperò la parola generica *persone*, per così comprendere anche gli stranieri; avendo disposto che i Magistrati italiani, per quanto concerne lo stato, la capacità delle *persone*, ed anco i rapporti di famiglia, debbano aver riguardo alla legge della nazione a cui esse appartengano.

Parimente l'art. 7 stabilì che i beni mobili sono soggetti alla legge della nazione del proprietario, senza di-

---

(3) Art. 9. *Disposiz. prelim.*

stinguere se questi sia cittadino oppure straniero; salve però sempre le contrarie disposizioni della legge del paese ove i mobili si trovano. La Commissione di coordinazione fece questa limitazione al principio che i mobili sono soggetti alla legge personale, perocchè, nei casi in cui o le leggi speciali del regno, o quelle del paese in cui si trovassero materialmente i mobili, li colpissero con particolari disposizioni, come sarebbero appo noi la legge sulla ricchezza mobile, e quelle sugli stipendi e pensioni pagate dallo Stato, o quelle che vietano o regolano il pignoramento di certi mobili, in tali casi ed altri simili, la finzione su cui è basato il sistema di far soggiacere i beni mobili alla legge personale, che cioè tali beni si considerano esistenti presso la persona del proprietario, cesserebbe a fronte della realtà delle cose derivante da una speciale disposizione di legge in contrario (1).

Devesi pur notare che oltre di avere il Legislatore italiano riempito le accennate lacune che si trovano nel Codice francese ne riempì delle altre, perocchè si occupò a stabilire le norme che regolano i conflitti fra diverse leggi concernenti la sostanza e gli effetti delle donazioni, delle disposizioni di ultima volontà e delle obbligazioni (2). Si occupò altresì a determinare a qual legge debbasi aver riguardo per la competenza e le forme dei procedimenti, nonchè pei mezzi di prova delle obbligazioni, e pei modi di esecuzione degli atti e delle sentenze (3). Insomma la legislazione italiana, come disse il Ministro guardasigilli nella relazione fatta al Re quando gli rassegnava il Decreto per la pubblicazione del Codice civile, divisò con ottimo consiglio di consacrare legislativamente le principali e indisputate regole di diritto internazionale, di che il progetto senatorio adombrava già i primi lineamenti nell' articolo 3, il quale presso a poco corrispondeva all' art. 3 del Codice Napoleone, di cui già si parlò.

---

(1) *Citati processi verbali*, pag. 627.
(2) Art. 9, *Disposiz. prelim.* nel capoverso.
(3) Art. 10.

XIV.

Il Professore Belga, dopo di aver esposto i principii generali in materia di Statuti personali e reali, secondo il Diritto francese, accennando anche alle applicazioni contradditorie che la dottrina e la giurisprudenza fecero di tali principii alle molteplici questioni che si presentano nella pratica, passa alla critica della dottrina statutaria, esaminando se la medesima si possa dire fondata in ragione.

Egli dimostra che tutte le leggi si possono dire personali. Ed in vero, che altro mai esse sono se non l'espressione de' nostri sentimenti e delle nostre idee, vale a dire, di ciò che v'ha di più intimo nel nostro essere? Si può dire di tutti gli Statuti ciò che gli antichi giureconsulti dicevano di quelli che regolano lo stato delle persone e la loro capacità: gli uni paragonavano gli Statuti personali all'ombra che segue il corpo (1), gli altri li rappresentavano come il midollo delle nostre ossa (2). Era come notare con energia che v'hanno Statuti che fanno parte del nostro essere, del nostro sangue, che non potrebbero esser distaccati dalla nostra personalità, perchè s'identificano con essa. Non è ciò vero, dice il Laurent, in una certa misura, di tutte le leggi?

XV.

Non v'ha dubbio che le leggi sono relative anche ai beni, perfino le più personali, quelle che regolano la nazionalità o lo stato civile. Infatti le leggi si riferiscono ai diritti ed alle obbligazioni; ora, i diritti e le obbligazioni tendono direttamente a procurarci gli oggetti del mondo fisico che sono necessari pel nostro sviluppo intellettuale e morale. Ma si vorrà per ciò dire che vi sieno leggi aventi di mira principalmente i beni? Lo si pretende, e un

---

(1) Bullenois, *Traité de la réalité et de la personnalité des Statuts*, t. 1, p. 173.

(2) Van Der Meulen, *Decisiones brabant*, p. 109.

autore moderno non dubita di asserire che nelle leggi reali le persone sono considerate come mezzi (1). Ecco un' idea, dice il Laurent, che noi non possiamo ammettere, e tuttavia Demolombe avrebbe ragione dal punto di vista tradizionale. Come! la personalità sarà un mezzo? L'uomo, può egli mai divenir la dipendenza, l'accessorio di una cosa? Sarà dunque la nostra individualità, che è ciò che v' ha di più prezioso, subordinata ai beni, per quanto preziosi possano essere? Senza dubbio l'uomo non può vivere senza gli oggetti del mondo fisico; egli non può sviluppare nè la sua anima, nè la sua intelligenza, se non ha a sua disposizione gli stromenti necessarii: i beni servono appunto di stromenti, vale a dire, essi sono il mezzo di cui l' uomo si serve pel suo sviluppo intellettuale e morale. Non possono per conseguenza i beni divenire l'oggetto principale delle disposizioni del Legislatore, perocchè altrimenti la personalità sarebbe considerata non come fine, bensì come mezzo. Per qual motivo, in definitiva, le leggi si occupano de' beni? « Per l' utilità comune delle persone » rispondono gli autori del Codice, nel libro preliminare (titolo 1, art. 7); dunque la legge ha sempre l' uomo in vista, e perciò ogni legge in principio è personale.

XVI.

Il Laurent esamina indi le più reali delle leggi, e vi discuopre un principio dominante, quello della personalità, per cui è la personalità dell' uomo che domina nel diritto.

Se così è, bisogna ammettere che anco le leggi concernenti i beni possano spiegare efficacia in estero territorio. La sovranità di uno Stato rimane illesa quantunque vi sieno persone nel suo territorio che vanno esenti dalle leggi da lui emanate, per quanto concerne i loro rapporti di stato personale. Se in tal modo avviene per le persone, perchè non avverrà lo stesso per le cose? Avranno forse le cose maggior considerazione agli occhi del Legislatore, che non l'abbiano le persone? No, certamente, la

(1) Demolombe, *Cours de Code Napoleon*, t. 1, n. 76, p. 98.

sovranità s'indirizza direttamente agli uomini, non si occupa delle cose che in tanto che queste interessano gli uomini. La persona è il principale, i beni sono l'accessorio. Ebbene! se la legge straniera governa gli stranieri riguardo alla loro persona, senza che la sovranità ne soffra, perchè non governerà altresì i loro beni? Si ammette già che pei beni mobili possa invocarsi la legge straniera, quantunque i medesimi, al pari degli immobili, sieno sotto la mano e la potenza del Legislatore. Sarà lesa la sovranità quando un valore immobiliare di mille franchi è regolato dalla legge straniera, e non lo sarà quando questa medesima legge regola un valore mobiliare di centomila franchi?

Logicamente è d'uopo ammettere un solo e medesimo principio per i mobili e per gl'immobili, per le persone e pei beni. Se si ammette, dice il Laurent, che gli stranieri sieno governati, quanto alla loro persona, dalla legge straniera, devesi pur ammettere che i loro beni sieno regolati da questa medesima legge, perchè i beni sono l'accessorio della persona, i mobili come gl'immobili servono gli uni e gli altri di mezzo all'uomo pel suo perfezionamento. Può esservi una legge per l'accessorio ed un'altra pel principale? La sovranità certamente non ne sarà diminuita; in ogni caso essa lo è meno pei beni che per le persone, perocchè deve badare al suo impero sulle anime molto più che alla sua azione sui corpi. Diciamo meglio, soggiunge l'egregio professore, la sovranità non è alterata in un caso più che in un altro. Essa conserva l'autorità che deve avere sulle persone e sulle cose per adempiere alla sua destinazione.

Codesta teoria non corrisponde perfettamente a quella da me propugnata, dalla quale più sopra parlai? Dissi infatti che come si attribuisce allo straniero, in forza del principio di nazionalità, il diritto d'invocare la sua legge nazionale per lo stato, per la capacità personale e pei rapporti di famiglia, non v'ha ragione per cui non debba dirsi altrettanto pei beni da lui posseduti, poco importando che sieno mobili, oppure immobili, purchè la legge da lui invocata non trovisi in opposizione col gius pubblico dello Stato nel cui territorio si trovano situati (1).

(1) Capo quinto, n. 23.

XVII.

Codesta limitazione all' efficacia delle leggi straniere è pure ammessa dal Professore di Gand. Egli dice esservi delle leggi le quali sono obbligatorie sia pei cittadini, sia per gli stranieri, per cui le disposizioni legislative da essi invocate non possono in alcun modo derogarvi. Ma cosa si richiede affinchè una legge estenda il suo impero sugli stranieri? È d' uopo che lo Stato vi abbia un interesse, il quale non può essere che un interesse di conservazione: il conservarsi più che un interesse è un diritto, ed un dovere per la società. Ora, il diritto della società dee prevalere sui diritti, ed a più forte ragione sugli interessi degli individui. Ha la società un interesse di conservazione che la legge sia applicata a tutti gli abitanti? Allora è evidente che gli stranieri vi sono sottomessi, sì e come i cittadini.

XVIII.

Ecco il perchè fu già detto che le leggi penali e di polizia obbligano tutti gli abitanti del territorio; ciò è vero anche quando una legge penale trovisi in opposizione col diritto dello straniero.

Se la sua legge personale, dice il Laurent, la sua religione gli permettesse la poligamia, egli non potrà invocare la libertà religiosa, nè la legge del suo paese, per sottrarsi all'azione della legge francese che punisce la poligamia come un crimine: il diritto dello Stato domina dunque il diritto dell' individuo.

XIX.

Dicasi lo stesso delle leggi che regolano i beni. Il legislatore rivoluzionario aboli i diritti feudali, ultimo avanzo di un regime che era in opposizione coi sentimenti e colle idee delle nuove generazioni. Codesto regime era basato sulla dipendenza delle terre, la quale ingenerava la dipendenza delle persone: esso lasciò il posto al regime

dell' uguaglianza e della libertà. Il codice francese consacrò i principii proclamati dalla rivoluzione. È evidente, soggiunge il nostro autore, che gli stranieri sono tenuti a questi principii al pari dei Francesi, perchè appartenenti al diritto pubblico e all' essenza medesima della nostra organizzazione sociale. Gli stranieri adunque non potrebbero esercitare diritti feudali in Francia.

XX.

Viene poi a discorrere del diritto di successione, dicendo che tal diritto sotto l' antico regime era essenzialmente aristocratico: di qua l' origine de' diritti di primogenitura e di mascolinità. Savigny insegna che le successioni devolute agli stranieri sono regolate dallo Statuto personale del defunto, ma egli ammette una eccezione pel diritto di primogenitura e per le sostituzioni (1). Si può dire, infatti, che codeste instituzioni toccano il diritto politico, il quale organizza il diritto privato in armonia collo spirito aristocratico dominante nella società. Si può permettere agli stranieri di mantenere in Francia, nelle relazioni d'interesse privato, il principio aristocratico che il legislatore bandì dall' ordine politico e dall' ordine civile? Non ne risulterebbe una specie di anarchia nella società, trovandosi in presenza ed in conflitto due principii contrarii, ostili?

Tuttavia, crede il Laurent che v' ha un motivo di dubitare che fa propendere in favore dello straniero. Quando il legislatore stabilisce l'eguaglianza come base dell'ordine politico e civile, ha in vista i cittadini francesi: egli non intende certamente imporre i suoi principii agli stranieri che si trovano sul suo territorio. Senza dubbio che da lui non si permetteranno atti che apertamente feriscano l' eguaglianza e turbino l' ordine sociale; egli quindi non soffrirà che uno straniero abbia schiavi in Francia, perocchè rimarrebbe vulnerato un principio essenziale della società francese. Ma si può dire che l' uguaglianza sia compromessa, se uno straniero raccolga in Francia un valore mobiliare od immobiliare a titolo di primogenitura o di

(1) Savigny, *Traité de droit romain*, t. VIII, § CCCLXXVI.

sostituzione? In definitiva non si tratta che d'interessi privati, che resterebbero senza influenza nella società francese, e non vi produrrebbero neppure alcun riverbero.

Su questo punto non posso esser totalmente d'accordo col professor Laurent. Certamente se la legge straniera altro non importi che una semplice disuguaglianza nella distribuzione dell'eredità fra gli eredi legittimi del defunto, potrebbe questa legge esser invocata in un paese la cui legislazione chiami tutti gli eredi a succedere in modo uguale, perocchè tratterebbesi di una legge regolatrice di rapporti familiari; quindi potrebbe spiegare efficacia eziandio in estero territorio. Ciò sarebbe anco in armonia col principio sancito dal legislatore italiano, avendo egli disposto che le successioni sono regolate dalla legge nazionale della persona della cui eredità si tratta, non solo in quanto all'ordine di succedere ed all'intrinseca validità delle disposizioni, ma pur anco *circa la misura dei diritti successorii* (Art. 8, *Disposiz. prelim.*, cod. civ.)

Ma se la legge successoria straniera, oltre di ammettere la disuguaglianza nella distribuzione dell'eredità, ne attribuisce una quota ad uno degli eredi, per esempio al primogenito del defunto, per modo che i beni costituenti codesta quota rimangano vincolati, per cui egli non possa liberamente disporne, ma debba conservarli e trasmetterli a chi fu designato dal disponente, come erano appunto i maggioraschi e fidecommessi riconosciuti in varie provincie italiane, in tal caso si dovrebbe respingere l'applicazione di siffatta legge. E ben a ragione, perocchè tratterebbesi di una legge lesiva del diritto pubblico del paese, lesiva cioè del suo interesse economico, il quale richiede che le proprietà sieno libere e non inceppate.

XXI.

Convengo poi perfettamente col Laurent, e lo dissi nel mio libro (1), che le leggi d'imposte sui beni mobili ed immobili sono applicabili anche agli stranieri. Le imposte si esigono, affinchè lo Stato possa adempiere alla sua missione,

(1) Capo primo, n. 5.

affinchè insomma possa esistere. I forestieri sono protetti, al pari dei nazionali, pei beni che possiedono; è giusto perciò che gli uni e gli altri sieno tenuti ai pesi gravitanti sulla proprietà fondiaria, e sulla ricchezza mobile (1).

XXII.

Va poi da sè, dice il Laurent, e l'ho anch' io asserito (2) che le leggi di procedura, siccome appartengono al diritto pubblico, sono applicabili agli stranieri. Per la medesimi, ragione le leggi sulla prescrizione acquisitiva sono leggi reali alle quali gli stranieri vanno soggetti (3). Quando si tratta di usucapione, l'interesse pubblico è evidente; la legge sacrifica il diritto del proprietario al diritto del possessore, perocchè il diritto del possessore si confonde col diritto della società che dimanda la sicurezza e la stabilità delle proprietà.

Lo stesso crede il Laurent che debba dirsi della prescrizione estintiva. La prescrizione mette fine ai processi: ecco un interesse sociale che domina tutti gli interessi individuali.

Anche a questo riguardo non posso esser con lui d'accordo, se non per quanto si riferisce alla prescrizione estintiva delle azioni reali. Codesta prescrizione, al pari dell' acquisitiva, è regolata dalla *lex rei sitæ*, ossia dalla legge del luogo del giudizio, non potendo le azioni reali considerarsi separatamente dalle cose a cui si riferiscono (4). Ma per quant' è della prescrizione estintiva delle azioni

---

(1) Vedi l' articolo da me pubblicato nella *Rivista degli Annali di Giurisprudenza Italiana* (1868, n° 111, pag. 23), nel quale dimostrai non esser cosa contraria ai principii del diritto delle genti, che lo straniero residente, o non residente nello Stato, debba pagare l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, che quivi si producono. Per la qual cosa, siccome fra i redditi imponibili devonsi annoverare le rendite inscritte nel Gran Libro del debito pubblico, dissi essere in perfetta armonia coi principii di giustizia internazionale, la deliberazione presa dal Parlamento italiano, colla quale fu adottato il sistema di dichiarare imponibili per via di ritenuta tutte in distintamente le rendite sul debito pubblico, e quindi anche le nominative intestate a stranieri non domiciliati nè residenti in Italia.

(2) Capo ottavo, n. 43.

(3) Capo quinto, n. 25

(4) Ibidem, nella nota 2 a pag. 101.

personali derivanti dai contratti, dimostrai che devesi dar la preferenza all' opinione propugnata dallo Schæffner e dal Savigny, giusta la quale siffatta prescrizione sarebbe regolata dalla stessa legge a cui si ha riguardo per la sostanza e per gli effetti del contratto, perocchè la durata dell'azione concerne la sostanza dell' obbligazione e le sue conseguenze immediate (1). Laonde se la legge del luogo in cui fu promosso il giudizio, alla quale pare che si dovrebbe aver riguardo secondo l'opinione del Laurent, non sia quella a cui spetti di regolare la sostanza e gli effetti del contratto, non potrebbe la medesima essere invocata per determinare se l' azione che ne deriva sia o non prescritta. Altrimenti osserva giustamente il Savigny, la prescrizione sarebbe in balia o del creditore che essendovi molte giurisdizioni competenti, sceglierà per intentare l' azione il luogo dove si richiede un termine molto lungo; oppure del debitore che non lascerà di stabilirsi in un paese la cui legge sia più favorevole, appositamente per esser quivi citato (2).

Gli è vero che il Laurent cita il Savigny, per cui sembrerebbe di voler seguire la di lui opinione. Se non che, siccome asserisce che la prescrizione estintiva mette fine ai processi, e si ha quindi un interesse sociale che domina tutti gl' interessi individuali, ne consegue che secondo il suo modo di vedere si debba aver riguardo alla legge del paese ove il processo ha luogo, la quale sarebbe applicabile anche allo straniero.

Del resto non posso ammettere che la prescrizione estintiva delle azioni personali derivanti dai contratti, concerna l'interesse sociale, si e come lo concerne la prescrizione acquisitiva. Codest' ultima prescrizione è basata su ragioni d' interesse sociale, richiedendo il bene economico del paese che le proprietà non sieno incerte, le quali ragioni d'interesse sociale militano anche per la prescrizione estintiva delle azioni reali. All' incontro la prescrizione estintiva delle azioni personali derivanti dai contratti è basata più sulla presunzione di pagamento per parte del debitore, che su ragioni d' interesse sociale.

---

(1) Capo settimo, n. 88.
(2) Savigny, *Op. cit.*, t. VIII, p. CCCLXXV.

XXIII.

Dopo di avere il Laurent applicato a molti casi la teoria da lui sostenuta, viene a questa conclusione. Abbiamo adunque, egli dice, delle leggi reali, in questo senso, che esse imperano sugli stranieri, come sui cittadini. Ma perchè? Perchè v' ha un interesse sociale che lo esige. Quando la società non ha alcun interesse a reggere la persona e i beni dello straniero, la legge è personale, vale a dire, che ciascuno è governato dalle leggi del suo paese. Stabiliremo per regola generale che la legge sia personale, oppure reale? È lo stesso come chiedere se la società deve dominare in ogni cosa sull' individuo, in virtù della sua potenza sovrana. La dottrina moderna non ammette più questa dominazione assoluta, illimitata, della sovranità e del legislatore che n' è l' organo. Al lato della sovranità delle nazioni noi riconosciamo la sovranità degli individui; l' una non deve nè assorbire, nè distruggere l'altra. Altrimenti, soggiunge il Professore di Gand, si va al socialismo che spegne ogni energia individuale, e per conseguenza spegne ogni principio di vita, oppure all'individualismo che distrugge il vincolo sociale, conduce all' anarchia e per conseguenza alla morte. È d' uopo adunque, egli prosegue, conciliare codesti due principii, il diritto dell' individuo e il diritto della società. Ma su qual base dovrà farsi la conciliazione? Diremo che lo scopo sia la società, oppure l' individuo? La credenza moderna è che sia l' individuo; la società è il mezzo. Per regola generale adunque deve prevalere il diritto dell'individuo. Codesto diritto non deve cedere che di fronte a un diritto superiore, il diritto che ha la società di conservarsi.

Applichiamo questi principii, egli soggiunge, alla questione degli Statuti. Le leggi sono l' espressione della nostra individualità; esse adunque sono personali di loro natura, quindi devono seguire la persona dappertutto, ed in tutte le sue relazioni d'interesse privato. Se il legislatore non ha interesse d' imporre le sue prescrizioni allo straniero, egli non ha alcun diritto d' imporgliele, e dovrà perciò ricevere applicazione la legge personale dello straniero. In definitiva le leggi son fatte per gli uomini, e non gli uomini per le leggi. Con qual diritto adunque il

legislatore sottometterebbe gli stranieri a leggi da loro ignorate, a leggi che non son fatte da essi, nè per essi, a leggi che possono essere in opposizione coi loro sentimenti e colle loro idee? I nostri principii di libertà si oppongono ad una simile estensione della potenza sovrana. La sovranità non deve intervenire che quando v'ha un interesse sociale a difendere. Allora l'individuo deve cedere, perocchè solo a questa condizione può esservi una società, e senza società l'individuo non potrebbe nè svilupparsi e neppure esistere. Vi sono adunque leggi reali; ma la realtà è l'eccezione, la personalità è la regola, in quanto che la regola è, che ogni cosa si riferisce all'individuo ed al suo perfezionamento.

XXIV.

Il rimanente della pregievole dissertazione lo consacra il Laurent a fare delle indagini storiche sull'origine dei due principii che si contendono il campo, e sembrano di escludersi l'un l'altro, il principio, cioè, della personalità delle leggi, ed il principio della territorialità. Il primo rimonta ai popoli barbari che distrussero l'Impero romano, e schiusero una nuova êra della civilizzazione; l'altro fu una conseguenza del regime feudale, il quale alla personalità sostituì la territorialità.

Egli têrmina con applaudire all'idea messa innanzi dal Savigny, la quale è chiamata a rinnovare la scienza del Diritto internazionale privato. Quelli de' nostri vecchi giureconsulti, ei dice, che sono più favorevoli allo statuto personale, invocano l'utilità de' popoli, oppure fanno appello alla cortesia che deve regnare fra le nazioni come fra gl'individui. L'utilità non è un principio; quante volte non si fece valere l'interesse per nascondere e per scusare le più gravi delle iniquità? La cortesia non basta nemmeno. Si tratta di principii di diritto, ed il diritto non può essere un affare di cortesia. Noi non domandiamo che si rispetti la legge della persona a nome dell'indulgenza o di non so qual favore. Noi dimandiamo giustizia a nome della natura umana che ne dice esser tutti i popoli fratelli, come lo sono gl'individui. V'ha dunque fra essi una comunione di diritto, *une communauté de droit*, come si

esprimeva il Savigny (1). La comunione di diritto, che stringe tutti i membri del genere umano, assicura l'impero della personalità nel dominio delle leggi, ben meglio che la cortesia, la quale potrebbe dai popoli esser talvolta obbliata, ben meglio sovratutto che l'interesse, che troppo soventi li ha traviati.

L'idea della comunione di diritto messa innanzi dal Savigny fu da me propugnata nel mio libro. Dimostrai che codesta comunione di diritto, derivante dalla società universale che unisce tutti gli uomini con fraterno vincolo, non permette che uno Stato ponga impedimento al legittimo esercizio de' diritti degli stranieri, e del potere sovrano che hanno le nazioni a cui appartengono di regolare i loro rapporti d'interesse puramente privato (2). S'è perciò che confutai la teoria la quale ammette l'efficacia delle leggi straniere non in forza di un dovere giuridico, bensì per considerazioni di utilità e di convenienza reciproca (*ex comitate ob reciprocam utilitatem*). Allorchè una nazione, io dissi, permette che si applichino leggi estere non lesive del suo interesse politico, economico o morale, non esercita mica un atto di cortesia o di generosità, bensì compie ad uno stretto e rigoroso dovere di giustizia, perocchè altrimenti disconoscerebbe il principio di nazionalità a danno degli stranieri, ed a danno della società politica a cui essi appartengono. La convenienza e l'utilità saranno il risultato dell'applicazione delle leggi straniere, pei molteplici rapporti di diritto che possono aver luogo fra individui non governati dalle medesime leggi; ma non potranno costituire la base ed il fondamento di essa applicazione, la quale, affine di escludere l'arbitrio, deve esser poggiata su principii razionali, e non su di un principio contingente, qual'è il consenso. Il consenso, se può riconoscere il diritto, non è valevole a crearlo, avvegnachè sia un atto della volontà, che conosciuto il bene vi aderisce, operando a norma delle eterne massime di giustizia (3).

---

(1) *Opera citata*, t. VIII, p. 30 e seg.
(2) Capo secondo, n. 7.
(3) Capo terzo, n. 10.

XXV.

Il Laurent per ultimo si fa a chiedere: come organizzare la comunione di diritto di cui parla il Savigny? Come farla uscire dal dominio della teoria per realizzarla nella pratica? Egli crede che le leggi sieno impotenti a togliere il conflitto. Il Legislatore può ben ammettere la applicazione dello statuto personale, quando si tratta della persona e de' beni dello straniero, ma egli non può dare alle sue leggi un'azione qualunque oltre il territorio sul quale estende la sua autorità. È necessario perciò il consentimento de' diversi popoli, vale a dire, è d'uopo che si conchiudano trattati per stabilire i principii che devono reggere i rapporti di Diritto internazionale privato.

Non v'ha dubbio che coi trattati viene assicurata l'efficacia delle leggi di uno Stato nei territorii degli altri Stati, però, finchè le nazioni non siensi tutte messe d'accordo sui principii da porsi a base del Diritto internazionale privato, io credo che incomba ai diversi Legislatori di attuare, ciascuno nelle proprie leggi, i dettati della scienza.

Il Legislatore italiano non aspettò certamente che codesti dettati ottenessero la sanzione del consenso universale de' popoli per proclamarli nel nuovo Codice civile. Egli pel primo li proclamò, offrendo agli altri Legislatori un nobile esempio da imitare. Laonde, quando codesto esempio sarà imitato, rimarrà all'Italia nostra il vanto di aver preparato il trionfo de' principii del giusto, dalla perfetta attuazione de' quali solo è sperabile la felicità delle singole genti, e con esse di tutta l'umana generazione.

Si mettano adunque gli altri Legislatori nella via che fu ad essi tracciata dal Legislatore italiano, non aspettando per sancire i dettati della scienza che sieno questi stati riconosciuti dal consenso universale delle nazioni. Si convincano finalmente che non è dai trattati che deriva il diritto, come pretendea la vecchia scuola, e come sempre vorrebbe la diplomazia: il diritto preesiste ai trattati, perchè fondato negli eterni principii del giusto, come derivante dall'ordine naturale delle cose, spetta quindi ai trattati di riconoscerlo, di avvalorarlo colla loro sanzione, ma non di crearlo.

XXVI.

Dalla esposizione che quasi per intiero feci della dottrina sviluppata dal chiarissimo Professore del Belgio con una logica inflessibile, e con una gran chiarezza di concetti, chiaro emerge quanto già dissi, che cioè codesta dottrina combina perfettamente colla teoria propugnata nelle scuole italiane, e che fu sancita dalla legislazione italiana.

Se pertanto le idee da lui messe innanzi non possono dirsi del tutto nuove, egli però le seppe sviluppare così chiaramente, che, a mio credere, nessuno le potrebbe più mettere in dubbio. Io quindi non posso che caldamente raccomandare lo studio dell'eccellente dissertazione di cui è parola a quanti sta a cuore il progresso di un ramo tanto importante della scienza giuridica, quale è il Diritto internazionale privato, massime ne' giorni nostri, in cui moltiplicandosi sempre più e incrociandosi, a così dire, relazioni di commercio e d'industria fra i diversi popoli, rendesi necessario che finalmente la scienza, come fece pel Diritto internazionale pubblico, proclami principii che sieno universalmente riconosciuti.

XXVII.

Porrò termine al confronto che feci fra il movimento giuridico italiano e quello del Belgio sul Diritto internazionale privato, con risolvere alcune obbiezioni che si vollero fare al principio da me messo a base di codesto Diritto.

Come il titolo stesso del mio libro lo indica, io feci la applicazione del principio di nazionalità alle relazioni civili internazionali. Dimostrai come siffatto principio importi non solo il diritto di costituire quell'aggregazione politica alla quale naturalmente tendiamo per comunanza di affetti, di interessi e di volontà, ma pur anco quello di non esser governati se non dalle leggi della nazione a cui n'è dato di appartenere, siccome quelle che più si attagliano alle nostre condizioni speciali. Le disposizioni vigenti negli altri paesi non possono giustamente ricevere

applicazione, perchè conformi all' indole ed ai costumi del popolo per il quale furono promulgate. Sarebbe quindi leso, io dissi, il principio di nazionalità a danno dello straniero, se a lui s' impedisse d' invocare le leggi sancite dal patrio Legislatore. Il disconoscimento di tale principio si verificherebbe pure a danno della nazione a cui lo straniero appartiene, imperocchè verrebbe a violarsi il diritto di sovranità che ad ogni Stato compete sui propri cittadini, diritto che non deve cessare per averne i medesimi valicato i confini (1).

Ora, si dice che il principio di nazionalità, se può applicarsi al Diritto internazionale pubblico, non potrebbe esserlo al Diritto internazionale privato. Altrimenti ne deriverebbe la conseguenza che sarebbe d' uopo considerare gli stranieri, non come membri dell' associazione politica di cui effettivamente fanno parte, bensì di quella a cui dovrebbero appartenere, quindi non soggetti alle leggi dello Stato sotto la cui sovranità si trovano, ma alle leggi della nazione a cui dovrebbero appartenere, quantunque la medesima non si trovi per anco costituita.

Si dice inoltre che parlando della sostanza e degli effetti degli atti della vita civile fu da me stabilito doversi aver riguardo non alla legge nazionale, bensì a quella a cui i disponenti o i contraenti vollero sottomettersi (2). Non può adunque il principio di nazionalità esser quello che ponga termine a tutte le difficoltà, e chiuda l'êra delle divergenze nella sfera del Diritto internazionale privato.

Di più si osserva che il principio di nazionalità è un principio politico e non giuridico, non potere quindi esser messo a base del Diritto internazionale privato. Che ne sarà, intanto, finchè codesto principio non sia riconosciuto nei rapporti di Diritto internazionale pubblico (3)?

XXVIII.

Anzitutto constaterò come anche su questo punto si trovi con me d' accordo il Professore di Gand, vale a dire,

---

(1) Capo secondo, n. 7.
(2) Capo settimo, sezione seconda, n. 33.
(3) *Monitore de' Tribunali* di Milano, n. 30-31, 1868. *Politecnico*, serie V, vol. VI, fasc. IV, 1868.

come anch' egli metta a base del Diritto internazionale privato il principio di nazionalità.

Ed invero, egli incomincia la sua dissertazione sulla teoria degli statuti secondo il Diritto francese, con dimostrare che le leggi a cui si dà il nome di *personali* dipendono dalla nazionalità. Sono i mille elementi fisici, intellettuali, morali, politici, costitutivi della nazionalità, che determinano lo stato delle persone e la loro capacità od incapacità. Perchè, egli dice, nei paesi del mezzogiorno il matrimonio è permesso ai dodici anni, mentre l' epoca in cui si possono contrarre le nozze è più lontana, a misura che ci avviciniamo al Nord? Questione di clima, ed il clima ha una gran parte nella formazione delle nazionalità, e ne' caratteri che le distinguono. La medesima questione e la medesima risposta per l' età maggiore, salvo che qui i costumi politici esercitano tanto d' influenza quanto le cause fisiche. Poichè le leggi personali sono l' espressione della nazionalità, è naturale, egli prosegue, che esse seguano la persona all' estero; esse fanno parte della sua individualità, esse entrarono in qualche maniera nel suo sangue: come potrebbe la medesima sottrarsene? Ella non lo può che cangiando di nazionalità, ma allora si sottomètte ad una nuova legge personale.

Secondo il Laurent pertanto, è dal principio di nazionalità che scaturisce l' efficacia delle leggi personali in paese estero. Or bene, siccome egli dimostrò che tutte le leggi, anche le così dette *reali*, possono dirsi personali, e perciò lo straniero può invocarle, purchè non sieno lesive del gius pubblico dello Stato, ne consegue che anche dal principio di nazionalità scaturisce l' efficacia delle leggi concernenti i beni.

XXIX.

Nè potrebbe esser altrimenti, perocchè gli elementi costitutivi della nazionalità come concorrono a determinare lo stato delle persone e la loro capacità od incapacità, non concorrono altresì a determinare i diritti che a codeste persone competono sui beni tanto mobili, quanto immobili? Tant' è vero che le così dette leggi *reali* non sono dappertutto uniformi. I legislatori le mettono in armonia colle condizioni speciali dei popoli sui quali esse

devono imperare. Così, per esempio, sono forse da per ogni dove regolate ad un modo le successioni legittime e testamentarie, i diritti che un padre può esercitare sui beni del figlio costituito sotto la di lui podestà, e va dicendo? No, certamente, perocchè ogni legislatore, nel modo che crede il più conveniente per provvedere all'interesse de' suoi sudditi e delle famiglie che compongono la nazione, stabilisce l'ordine di succedere, la misura dei diritti successorii, e quanto si riferisce all'intrinseca validità delle disposizioni, ed ai diritti inerenti alla patria podestà.

Per la qual cosa, l'appartenere piuttosto ad una nazione che ad un'altra serve a determinare quale fra diverse leggi debba aver la prevalenza, sia pei rapporti puramente personali, sia per quelli che concernono i beni. È in questo senso appunto che del principio di nazionalità se ne può parlare nei rapporti di Diritto internazionale privato.

Come adunque si può affermare che siffatto principio possa soltanto esser applicato al Diritto internazionale pubblico? Senza l'ideale del principio di nazionalità non fia dato di concepire il Diritto internazionale nè pubblico, nè privato, essendo lo scopo e l'indirizzo di codesto Diritto di regolare i rapporti delle varie nazionalità nel contatto delle diverse persone morali da esse costituite, e de' singoli lor cittadini. Tutta la difficoltà consiste in dirimere i conflitti in che le nazionalità s'imbattono nelle molteplici contingenze. Le norme pei conflitti che insorgono fra nazioni e nazioni formano l'oggetto del Diritto internazionale pubblico; quelle poi che si riferiscono ai conflitti fra cittadini di diverse nazioni, od anco fra cittadini di una nazione ed il governo di un'altra, costituiscono la materia del Diritto internazionale privato.

Però il principio fondamentale dell'uno e dell'altro Diritto è identico, ed è il principio di nazionalità, perocchè non basta che un individuo appartenga a quella società politica nella quale è a lui dato di raggiungere il suo perfezionamento intellettuale, morale ed economico, ma è pur necessario che anche in paese estero non possano spiegare efficacia a suo riguardo se non le leggi della propria nazione, siccome quelle che sono a lui più adattate. Allora soltanto siffatte leggi non potranno ricevere applicazione, quando sieno lesive del gius pubblico

dello Stato nel cui territorio sono invocate. Codesta limitazione si disse già che è una conseguenza dello stesso principio di nazionalità, avendo ogni nazione il diritto di servirsi de' mezzi che reputa indispensabili alla propria esistenza ed alla propria conservazione.

XXX.

Certamente nello stato attuale delle cose, siccome il principio di nazionalità non è tuttora riconosciuto ne' rapporti di Diritto internazionale pubblico, non può per necessaria conseguenza esserlo ne' rapporti di Diritto internazionale privato. In altri termini, finchè vi saranno Stati non costituiti razionalmente, bensì secondo il capriccio de' governanti, senza tenere alcun conto della nazionalità dei popoli, non potrà ricevere applicazione il canone di Diritto internazionale privato, che ciascuno debba esser governato secondo le leggi della propria *nazione*. È necessario anzitutto che la nazione sia costituita, onde coloro che la compongono possano da per ogni dove invocare le leggi che da lei emanano.

Non m'è pertanto mai venuto in mente di affermare che nello stato attuale delle cose, debba lo straniero nei rapporti di Diritto internazionale privato esser considerato, non come membro dell'associazione politica di cui effettivamente fa parte, bensì di quella a cui dovrebbe appartenere; che, per esempio, un Trentino od un Romano si debba reputare appartenente alla nazione italiana, e quindi spieghino efficacia a di lui riguardo le leggi del Regno d'Italia. Finchè al principio di nazionalità non si presti pieno ed intero omaggio ne' rapporti di Diritto internazionale pubblico, è inutile parlarne ne' rapporti di Diritto internazionale privato. Fino a tanto che le diverse nazionalità non sieno costituite, invece di applicare alle relazioni civili internazionali il principio di nazionalità, sarà giocoforza applicar quello di sudditanza politica, vale a dire, attribuire a ciascuno il diritto d'invocar le leggi dello *Stato*, a cui effettivamente appartiene.

E tale fu l'intendimento del legislatore italiano, quantunque *per favorire sempre più il principio di nazionalità*, come disse la Commissione di coordinazione, siasi parlato non di *Stato*, bensì di *Nazione*, all'oggetto di determinare

la legge regolatrice dello stato, della capacità delle persone, de' rapporti di famiglia, de' beni mobili, non che delle successioni legittime e testamentarie (1).

Infatti fu detto da quella Commissione, che siccome le nazioni non sono tuttora costituite, oggidì dobbiamo intendere per nazione un aggregato di persone informate a Stato, vale a dire, che ad ogni individuo si applichi la legge speciale dello Stato a cui appartiene (2).

XXXI.

Gli è vero che parlando della sostanza e degli effetti degli atti della vita civile ho stabilito doversi aver riguardo non alla legge nazionale, ma bensì a quella a cui i disponenti od i contraenti vollero sottomettersi.

Se non che devesi notare che non assolutamente fu da me applicato il principio di nazionalità alle relazioni civili internazionali, ma solo in quanto poteva esser applicabile. Non sempre importa il conoscere a quale aggregazione politica appartiene un individuo, per determinare la legge che può da lui esser invocata. Vi sono degli atti ne' quali egli si può considerare come cittadino del mondo, e non come membro di una data nazione, tant' è che le leggi da questa sancite per regolare quegli atti non sono per lui obbligatorie, ma semplicemente facoltative, avvegnachè aventi per oggetto d' interpretare la volontà dei disponenti o dei contraenti, e quindi non possono spiegare efficacia quando essi vi abbiano espressamente o tacitamente derogato.

S' è perciò che posi termine al mio libro con stabilire che la legge nazionale dello straniero deve ricevere applicazione, quando trattisi di rapporti pei quali egli va assolutamente sottoposto all' impero della legge, per guisa che non possa declinarne l' osservanza. Ma siccome l' uomo, purchè non violi i doveri che ha verso la propria nazione e verso la propria famiglia, può esercitare la sua attività nel modo che crede il più conveniente, affermai aver egli nelle cose totalmente dipendenti dal suo arbitrio, il diritto

---

(1) Art. 6, 7, 8, *Disposiz. prelim.*
(2) Citati *Processi verbali*, pag. 623.

d'invocare le leggi, sieno nazionali, sieno straniere, le quali furono da lui essenzialmente o tacitamente accettate. In tal modo, dissi, vien riconosciuta l'umana personalità in tutte le estrinsecazioni della vita civile (1).

XXXII.

Non v'ha dubbio pertanto che il principio di nazionalità non sia quello che ponga termine a tutte le difficoltà, e chiuda l'êra delle divergenze nella sfera del Diritto internazionale privato. Però è certissimo che con siffatto principio si risolve il maggior numero delle questioni, e dalla sua applicazione alle relazioni civili internazionali non derivano gl' inconvenienti ai quali dà luogo il sistema basato sulla distinzione delle leggi in personali e reali. Codesto sistema poi tanto più è inaccettabile, quando si ritenga che debba dirsi personale, non la legge nazionale, bensì la *lex domicilii*, alla quale ultima legge si sarebbe voluto che il legislatore italiano avesse dato la preferenza (2).

E valga il vero, come si può ammettere che per avere un individuo cambiato semplicemente domicilio, stabilendolo in paese estero, con conservare però la primitiva nazionalità, sulla legge nazionale debba aver la prevalenza la *lex domicilii*? Dovrà adunque un italiano che ha raggiunto l'età di anni ventuno, ma non quella di anni ventiquattro, da maggiore diventar minore, sol perchè stabili il suo domicilio per ragione di commercio, od altra, in un paese dell' Impero austriaco, senza però rinunziare alla cittadinanza italiana? E per contro dovrà un cittadino austriaco, sol perchè ha stabilito il suo domicilio in Italia, da minore diventar maggiore; quantunque secondo il giudizio competente del patrio legislatore non venga riputato abile a fruire della piena indipendenza nel maneggio dei propri affari? Avrà adunque il semplice passaggio di una barriera la potenza magica di far subire ad un individuo una metamorfosi giuridica?

---

(1) Riepilogo e conclusione.
(2) Citato *Monitore de' Tribunali* di Milano.

XXXIII.

Non posso poi in alcun modo ammettere che il principio di nazionalità sia un principio politico, e non giuridico. Che altro mai è il principio di nazionalità se non il riconoscimento dell' umana personalità in una delle sue più splendide forme di esplicamento? Non è dal diritto naturale di associazione, il quale ritrae la sua origine dall' umana sociabilità, che deriva quello di poter costituire l'aggregazione politica alla quale naturalmente tendiamo per comunanza di affetti, d'interessi e di volontà?

Non è adunque per considerazioni politiche, sì bene per ragioni giuridiche che i popoli hanno il diritto di costituirsi in nazioni, il qual diritto comprende quello di potere i membri che le compongono invocare dappertutto le leggi da essi sanzionate. Certamente nella costituzione delle nazionalità non sono estranee le considerazioni politiche, ma le prevalenti sono le giuridiche.

Avv. Pietro Esperson

Professore di diritto internazionale nella R. Università di Pavia.

HARVARD LAW LIBRARY

FROM THE LIBRARY

OF

RAMON DE DALMAU Y DE OLIVART

MARQUÉS DE OLIVART

RECEIVED DECEMBER 31, 1911